



IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Sara Foderaro
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.8.2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 669-sexies, co. 2 c.p.c.

nella causa iscritta al n. 2215 Registro Generale dell'anno 2015

TRA

██████████, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Mattarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, v.le XVIII Dicembre n. 57,

RICORRENTE

E

AZIENDA USL DI LATINA, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Latina, via P. L. Nervi – Centro Commerciale Latinafiori – Torre G/2,

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: erogazione farmaco fascia C

PREMESSA IN FATTO

Con ricorso *ante causam* ex art. 700 c.p.c., ██████████ ha chiesto condannarsi la AUSL resistente all'immediata gratuita erogazione in suo favore del medicinale Stivarga, collocato in fascia C, considerata la grave patologia tumorale da cui è affetta – già più volte trattata con chemioterapia e non più responsiva ad altre soluzioni terapeutiche – e, pertanto, la necessità terapeutica di ricorrere al farmaco, commercializzato ad un cospicuo prezzo al pubblico.

La ASL di Latina, nonostante rituale notifica del ricorso e del provvedimento cautelare concesso *inaudita altera parte*, non si è costituita in giudizio.

MOTIVI IN DIRITTO

1. In virtù della normativa nazionale ed europea attualmente vigente (art. 8, co. 10 l. n. 537/93, direttiva 2001/83/CE, art. 48 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, d. lgs. n. 219/2006,



d.l. n. 158/2012 conv. in l. n. 189/2012), i farmaci in commercio sono suddivisi in più classi, tra le quali la “fascia A” comprende i medicinali essenziali e per malattie croniche commercializzati con onere a carico del SSN salvo il pagamento del cd. ticket, mentre la “fascia C” comprende gli altri medicinali (non essenziali e/o non idonei alla cura di malattie croniche) non negoziati e commercializzati pertanto a totale carico dell’assistito (v. art. 8, co. 10 e 14 l. n. 537/93).

L’inclusione nell’una o nell’altra fascia è operata dall’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, istituita nel 2004 in sostituzione della Commissione Unica del Farmaco – sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica (art. 48, co. 5, lett. c, d.l. n. 269/2003).

Inoltre, ai sensi dell’art. 12, co. 5 d.l. n. 158/2012, nelle more della presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa classificazione, vengono inseriti in apposita sezione della fascia C – dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità – i farmaci per i quali sia stata autorizzata l’immissione in commercio secondo la procedura comunitaria o nazionale.

Nella predetta fascia C è attualmente incluso il farmaco Stivarga, medicinale di cui la odierna ricorrente chiede la immediata erogazione con onere a carico della AUSL di Latina.

2. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato da un lato che l’erogazione del farmaco *de quo* si palesa assolutamente necessaria per il suo stato di salute, considerato che la grave patologia oncologica da cui risulta affetta è stata già più volte trattata con chemioterapia e con altri “farmaci in indicazione”, cui non è più responsiva, tanto che “non [risultano] presenti alternative” (v. certificato medico del 21.5.2015) e che, nonostante le terapie somministrate, le condizioni di salute sono ulteriormente peggiorate nelle more del presente giudizio (v. certificato medico del 30.6.2015); dall’altro che il costo della terapia è oltremodo gravoso, giacché una sola confezione, sufficiente per un unico ciclo terapeutico, è venduta al prezzo *ex factory* di € 4.400,00 ed al pubblico di € 9.680,00 (si vedano certificato medico del 21.5.2015, confezione e scheda del farmaco prodotte agli atti).

3. Tanto considerato, ritiene l’odierno Giudicante che il farmaco Stivarga vada erogato in favore della ricorrente senza oneri a suo carico in attuazione del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost..

Ed invero, considerato che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” (art. 32 Cost.); che il farmaco in questione appare nel caso di specie essenziale, perché non sostituibile con alcuna terapia alternativa, per la cura della patologia da cui la ricorrente risulta affetta; che il costo del medicinale è tale da impedire all’assistito – che non sia dotato di ingenti risorse economiche – di



accedere alla tutela sanitaria, così creando una ingiusta discriminazione tra individui abbienti e non abbienti, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.); che a fronte della tutela del diritto di rilievo costituzionale alla salute, deve ritenersi recessivo il principio del rispetto dei livelli di spesa programmata, cui pure l'AIFA deve attenersi; che, *a fortiori*, la tutela del diritto costituzionale alla salute non può essere subordinato alla eventuale presentazione di domande di diversa classificazione da parte delle aziende produttrici dei farmaci, ed ai tempi necessari per il relativo procedimento di riclassificazione; tutto ciò considerato e ritenuto, non pare dubbio che la domanda attorea vada accolta, con condanna della AUSL alla erogazione gratuita del farmaco in favore della ricorrente.

Il decreto cautelare concesso *inaudita altera parte* va pertanto confermato.

4. Considerato che il presente provvedimento cautelare è idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (art. 669-*octies*, co. 6 c.p.c.), deve farsi luogo a liquidazione delle spese di lite (art. 669-*octies*, co. 7 c.p.c.) ai sensi del d.m. n. 55/14 secondo il principio di soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e della natura cautelare del procedimento.

P.Q.M.

1. accoglie il ricorso, confermando il decreto *inaudita altera parte* concesso in data 1.7.2015;
2. condanna la AUSL di Latina alla refusione in favore di [REDACTED] delle spese di lite, che si liquidano in € 2.190,00.

Si comunichi.

Latina, lì 14.8.2015

IL GIUDICE
Dott.ssa Sara Foderaro

